



**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**

*PROVINCIA DI FERRARA*

***Regolamento***

**per i criteri e le modalità di riparto degli incentivi per le funzioni  
tecniche**

(Art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)  
come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo  
appalti).

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20/05/2024

Modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 21/07/2025 e con  
Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 15/12/2025

## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>2</b>
Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche .....	3
Art. 2 Destinatari.....	3
Art. 3 Gruppo di lavoro .....	4
Art. 4 Limite soggettivo dell’incentivo .....	5
Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell’incentivo .....	5
Art. 6 Centrali di committenza .....	6
Art. 7 Quota del 20 per cento .....	6
Art. 8 Graduazione della misura incentivante .....	7
Art. 9 Disciplina delle varianti .....	7
Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro .....	8
Art. 11 Graduazione della misura incentivante .....	9
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro .....	9
Art. 13 Principi in materia di valutazione.....	10
Art. 14 Attività articolate e singole .....	11
<b>Art. 15 - Attività del personale dirigenziale</b> .....	<b>11</b>
Art. 16 Assegnazioni coincidenti di più attività .....	12
Art. 17 Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione ..	12
Art. 18 Liquidazione dell’incentivo .....	13
Art. 19 Informazione e confronto .....	14
<b>Art. 20 Entrata in vigore</b> .....	<b>15</b>

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come “Codice”.

## CAPO I Principi generali

### Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione**.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:  
ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;  
alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
5. Nel caso in cui il Comune eserciti l'opzione (es.: proroga o altra prestazione) la quota dell'incentivo dovrà essere calcolata in relazione al valore netto dell'opzione e distribuita tra il personale per quanto di competenza. Il quadro economico dell'intervento deve prevedere la quota complessiva a copertura dell'attivazione delle opzioni (vedasi parere MIT 3173 del 27/02/2025).
6. Principio di Risultato: gli incentivi non sono un diritto automatico, ma un premio per l'efficacia e l'efficienza, legati al raggiungimento di obiettivi specifici (es. rispetto tempi/costi, complessità realizzativa).

### Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio<sup>1</sup> dell'ente e al personale di altre

---

<sup>1</sup> La dicitura "proprio personale" è da intendersi che non possono accedere agli incentivi coloro che non hanno un

amministrazioni pubbliche<sup>2</sup> che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi (attività introdotta dal D.lgs. N. 209/24 incentivabile dal 01/01/2025);

### **Art. 3 Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato (no interinale) compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

---

rapporto di lavoro dipendente con il Comune o con altro ente incaricato dal Comune.

<sup>2</sup> Posso essere ricompresi tra i soggetti incaricati anche dipendenti di società in house del Comune nel rispetto di quanto definito dalla Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 128/2025/PAR (collaborazione per procedure di affidamento a terzi, definizione puntuale dei presupposti di attività, dell'ambito di inserimento dei dipendenti della società in house e delle modalità di corresponsione degli incentivi, rispetto dei limiti dell'accantonamento e dei criteri di riparto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e del presente Regolamento.

4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Il personale dipendente indicato nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa delle costruzioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.(c.d. building information modeling (BIM) previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
  - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
  - e) i lavori in amministrazione diretta.
  - f) le opere di urbanizzazione a scomputo comprese le attività di collaudo dei lavori (vedasi Delibera della Corte dei Conti per la Lombardia n. 199/2024/PAR del 19/09/2024);
  - g) i lavori e gli acquisti di beni e servizi, indipendentemente dal loro valore, in caso di affidamenti in house (vedasi parere ANAC n. 36/2024)
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque

sovra incentivazione.

### **Art. 6 Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento. di cui l'80% sarà corrisposto a titolo di incentivo al personale ed il 20% destinato alle altre finalità indicate dal co. 5 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (vedasi parere MIT n. 3446 del 03/06/2025).
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

### **Art. 7 Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 18;
  - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Compete al Responsabile, attraverso apposite determinazioni, definire il riparto dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo perseguendo l'obiettivo di assicurare, mediante la destinazione di dette risorse, il massimo finanziamento possibile della copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, ricomprendendo con tale termine quelle figure per le quali ex lege vige l'obbligo di assicurazione e limitatamente per le attività tecniche elencate all'art. 2 co.2 del presente Regolamento.

## CAPO II Incentivo per lavori

### Art. 8 Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 40.000 a euro 300.000	percentuale del 2%
da euro 300.000 a euro 600.000	percentuale del 1,75%
da euro 600.000 a euro 1.000.000	percentuale del 1,5%
da euro 1.000.000 a euro 3.000.000	percentuale del 1%
da euro 3.000.000 alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 0,75%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 0,5%

2. Nel caso in cui si tratti di concessione il valore della concessione deve essere presente e stimato nel bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui il Comune avvia la procedura di aggiudicazione. Il calcolo dell'incentivo, fermo restando la graduazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà avvenire in riferimento a quanto sancito dall'art. 179 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e cioè in relazione al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dal Comune concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto di concessione, nonché delle forniture accessorie a tali lavori e servizi (vedasi parere MIT 2445 del 17/04/2025).

3. Nel caso di accordo quadro, fermo restando la graduazione di cui al comma 1 del presente articolo, il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e pertanto sulla base "dell'importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto"(vedasi parere MIT 3406 del 03/04/2025).

4. La graduazione dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al paternariato pubblico-privato, definito secondo i criteri previsti dal co. 1 dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal co. 2, con i requisiti previsti dal co. 5 dello stesso art. 174. Saranno in ogni caso incentivabili le funzioni tecniche svolte dal personale rientranti nel co. 2 dell'art. 2 del presente Regolamento e gli incentivi devono essere posti a carico degli stanziamenti di spesa o di bilancio del Comune previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, come prescritto dall'art. 45, co.1 del D.Lgs. 36/2023 (vedasi Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 187/2023/PAR).

### Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto

all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

#### **Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del procedimento	30%
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	12%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%
Redazione del progetto esecutivo	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	8%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere, se non nominati sommare a direttore dei lavori)	1%
Direzione dell'esecuzione	2%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i, se non nominati sommare a direzione dell'esecuzione)	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3%
Regolare esecuzione	5%
Verifica di conformità (se prevista in caso contrario sommare alla regolare esecuzione)	2%
Collaudo statico	3%
Coordinamento dei flussi informativi	1%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

### **Art. 11 Graduatoria della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<b>Servizi e forniture</b>	
da euro 40.000 a euro 300.000	percentuale del 2%
da euro 300.000 a euro 600.000	percentuale del 1,75%
da euro 600.000 a euro 1.000.000	percentuale del 1,5%
da euro 1.000.000 a euro 3.000.000	percentuale del 1,3%
da euro 3.000.000 alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Nel caso in cui si tratti di concessione il valore della concessione deve essere presente e stimato nel bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui il Comune avvia la procedura di aggiudicazione. Il calcolo dell'incentivo, fermo restando la graduazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà avvenire in riferimento a quanto sancito dall'art. 179 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e cioè in relazione al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dal Comune concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto di concessione, nonché delle forniture accessorie a tali lavori e servizi (vedasi parere MIT 2445 del 17/04/2025).
4. Nel caso di accordo quadro, fermo restando la graduazione di cui al comma 1 del presente articolo, il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e pertanto sulla base "dell'importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto"(vedasi parere MIT 3406 del 03/04/2025).
5. La graduazione dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al paternariato pubblico-privato, definito secondo i criteri previsti dal co. 1 dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal co. 2, con i requisiti previsti dal co. 5 dello stesso art. 174. Saranno in ogni caso incentivabili le funzioni tecniche svolte dal personale rientranti nel co. 2 dell'art. 2 del presente Regolamento e gli incentivi devono essere posti a carico degli stanziamenti di spesa o di bilancio del Comune previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, come prescritto dall'art. 45, co.1 del D.Lgs. 36/2023 (vedasi Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 187/2023/PAR).

### **Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del procedimento	30%
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento	19%
Redazione del progetto (livello unico)	20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	2%
Regolare esecuzione	8%
Verifica di conformità (se prevista in caso contrario sommare alla regolare esecuzione)	1%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## **CAPO IV - Norme comuni**

### **Art. 13 Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto

preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, (a tal riguardo, vedasi la sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile che afferma che il diritto agli incentivi per la progettazione sorge e diventa esigibile quando il progetto è completato, anche se l'opera pubblica non viene poi realizzata dall'Ente, stabilendo che il mancato completamento dell'opera non estingue il diritto al compenso per l'attività già svolta e certificata. Questo diritto, di natura retributiva, spetta ai tecnici che hanno svolto il lavoro e deve essere liquidato, sebbene la prescrizione quinquennale possa intervenire se non ci sono atti interruttivi)
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violino obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 14 Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 15.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 15 - Attività del personale dirigenziale**

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo, di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, per le procedure di affidamento formalmente avviate a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo le disposizioni del presente Regolamento e in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, co. 3 del D.Lgs. 165/2001 ed alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Fanno eccezione le risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche per la realizzazione di progetti finanziati con fondi del PNRR, che, ai sensi dell'art. 8 c. 5 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41/2023, già dall'anno 2023 possono essere corrisposte, a titolo di incentivo, anche al personale avente qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del presente Regolamento ed in deroga la predetto regime di onnicomprensività.
2. Al fine dell'erogazione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale il Comune, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 denominato: "Controlli in materia di contrattazione integrativa", è tenuto a trasmettere agli organi di controllo (Revisore dei Conti, Delegazione trattante di parte pubblica e Settore

Finanziario) le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale e il numero dei beneficiari<sup>11</sup>.

### **Art. 16 Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:
  - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
  - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
  - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
  - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

### **Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- 6.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione e incentivo
----------------------	------------------------	-----------------------------

Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo Contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

### Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

2 bis. Gli incentivi liquidabili di norma sono quelli riferiti a lavori, servizi o forniture effettivamente terminati. Ciò premesso si dà la possibilità, ai soggetti competenti alla liquidazione, di procedere alla quantificazione entro il mese di febbraio degli incentivi riferiti alle attività specifiche sotto riportate terminate ed effettivamente svolte dal personale riguardanti lavori, servizi o forniture in corso di esecuzione:

Attività tecnica specifica incentivabile <sup>3</sup>	Liquidabilità
Programmazione della spesa per investimenti	Ad avvenuta conclusione della fase di affidamento (Es.: dopo la stipula del contratto)
Predisposizione dei documenti di gara e collaboratori in fase di gara	

3. Per quanto riguarda lavori, servizi o forniture finanziati da soggetti esterni (compresa l'accensione di mutui o l'adesione al credito sportivo) la liquidazione degli incentivi al personale è subordinata inoltre:

- all'adozione della determinazione di chiusura dei lavori, servizi e forniture con annessa relazione e contabilità finale dell'intervento;

- alla trasmissione della rendicontazione dei costi al soggetto finanziatore tesa ad ottenere l'erogazione del finanziamento, da integrarsi, successivamente, con i dati relativi al mandato di pagamento ed alla quietanza bancaria inerenti gli incentivi per attività tecniche liquidati al personale dipendente;

4. In presenza di lavori, servizi o forniture finanziati da soggetti esterni, come meglio sopra definiti, la liquidazione delle attività tecniche incentivabili terminate ed effettivamente svolte riferite a lavori, servizi o forniture in corso di esecuzione indicate al comma 2 potrà avvenire

<sup>3</sup> Vedasi parere del MIT n. 3078 del 30/01/2025 e Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 120/2025/PAR

unicamente se il soggetto finanziatore ammette l'erogazione del finanziamento per quote anziché in un'unica soluzione.

5. L'incentivo al personale è liquidato in ogni caso dal Responsabile /responsabile competente, sentito il RUP. Nel caso in cui il Responsabile competente risultino tra i dipendenti beneficiari dell'incentivo la liquidazione della parte dell'incentivo di spettanza del Responsabile compete al Segretario Comunale.

6. Al fine di consentire la liquidazione dell'incentivo il RUP dovrà rendere al soggetto preposto alla liquidazione idonea documentazione volta ad accertare e ad attestare che ciascuna unità di personale incaricata di svolgere le specifiche attività incentivabili previste per il singolo intervento, le abbia effettivamente realizzate ed in quale misura.

7. Il soggetto preposto alla liquidazione acquisisce i dati relativi al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale beneficiario e agli incentivi per funzioni tecniche eventualmente già maturati/percepiti, anche da altre amministrazioni, per il medesimo periodo di competenza oggetto della liquidazione, al fine di verificare il non superamento del limite soggettivo di cui all'art. 4.

8. L'atto di liquidazione dovrà richiamare e riportare i controlli posti in essere dal soggetto preposto alla liquidazione sulla documentazione presentata dal RUP ed in particolare sulle attestazioni che lo riguardano. Si allega al presente regolamento uno schema di determinazione per la liquidazione dell'incentivo al personale, da adattarsi in funzione della specificità dell'opera, servizio o fornitura. Il suddetto schema potrà altresì essere adattato a seguito di sopravvenute disposizioni senza che ciò richieda la necessità di apportare una modifica al presente regolamento.

9. Il soggetto preposto alla liquidazione dell'incentivo dispone il pagamento dello stesso ad esito di un espresso esito valutativo sulla correttezza della documentazione e sulle attestazioni rese dal RUP.

10. La liquidazione degli incentivi al personale, fermo restando il procedimento sopra riportato avviene nell'anno successivo a quello di riferimento ad esito:

- dell'approvazione del Rendiconto della Gestione;
- della validazione della Relazione sulla performance ad opera del NDV;
- della valutazione della performance organizzativa ed individuale.

11. Gli atti di liquidazione degli incentivi al personale devono essere trasmessi tempestivamente all'Ufficio Personale per l'effettivo inserimento nel primo cedolino stipendiale utile del soggetto beneficiario.

### **Art. 19 Informazione e confronto**

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **Art. 20 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione dello stesso e sostituisce qualunque regolamentazione precedentemente adottata in materia presso il Comune di Vigarano Mainarda, con le seguenti specificazioni:
  - a) le funzioni tecniche relative ad opere, servizi e forniture per le quali è già avvenuta la formale destinazione delle risorse finanziarie agli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i seguono la previgente disciplina contenuta nel medesimo decreto legislativo e nella regolamentazione dell'ente in materia, anche se svolte successivamente il 1° luglio 2023, essendo già stati registrati gli impegni di spesa e significando che il procedimento è ancora in "in corso" come previsto dall'art. 226 del Codice;
  - b) nel caso di impegni pluriennali già assunti sugli stanziamenti di bilancio relativi ad esempio ad appalti di servizi su più annualità e per i quali alcune funzioni tecniche sono state suddivise su tutta la durata degli stessi, si applica l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la previgente regolamentazione in materia di incentivi per funzioni tecniche presso l'ente, qualificandosi anch'essi come procedimento "in corso" ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 36/2023;
  - c) per i procedimenti avviati dopo il 1° luglio 2023, compresi quelli richiamati all'art. 225 del Codice (periodo transitorio fino al 31/12/2023), che non rientrano nelle casistiche di cui all'art. 226 del medesimo Codice (procedimenti in corso) trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività oggetto di incentivazione ricadenti nella casistica riportata alla lett. C) del comma precedente anche se precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché risultino già appositamente accantonate in bilancio le somme necessarie allo scopo e pertanto inserite nel quadro economico riguardante la singola opera, servizio o fornitura.
3. Tenuto conto di quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, il riparto e la liquidazione delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche svolte dal personale e per le altre finalità previste dall'art.45 del Codice, sulla base delle disposizioni di cui al presente Regolamento, per attività svolte precedentemente alla sua all'entrata in vigore potrà avvenire solamente se al momento della liquidazione risulterà, da appositi atti, che la destinazione delle risorse finanziarie alle funzioni tecniche svolte dal personale e per le altre finalità previste dall'art. 45 del Codice è rispettosa delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.